



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 343 del 22/04/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSD SRL I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE ECCELLENZA MASCHILE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 SGS DEL 10/03/2022 (Gara: ROMULEA – I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 2/03/2022 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 297 del 25/03/2022

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società I.Lirinia Academy Calcio, con il quale chiedeva di essere riammessa al campionato di competenza, in quanto a loro dire, per problemi organizzativi e di gestione dovuti alla positività da Covid che aveva colpito gran parte della squadra, nessuno aveva preso in visione il comunicato del 24/02/22, con il quale il Giudice Sportiva Territoriale, preso atto della mancata presentazione della stessa società alla gara Lodigiani Calcio 1972 – I.Lirinia Academy Calcio del 20/02/2022, e rilevato il mancato invio di alcuna giustificazione in merito, gli comminava la punizione sportiva della perdita della gara. Preliminarmente, dall'esame del reclamo trasmesso alla scrivente Corte, si evince che la società I.Lirinia Academy Calcio non ha rispettato quanto previsto e riportato sull'art.76, comma 2 C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

**47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL,
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI
LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C.U. N. 283 LND DEL 16/03/2022
(Gara: PALOCCO – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 12/03/2022 – Campionato Juniores
Under 19 Regionale)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 297 del 25/03/2022

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Accademia Calcio Roma, con il quale chiedeva la riduzione della squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Morelli Luca per quattro giornate;
esaminati gli atti ufficiali di gara ed il contenuto del referto arbitrale, come noto fonte di prova privilegiata, si evince che il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento del sig. Morelli Luca, messo in atto nei confronti di un calciatore avversario;
ritenuta dunque la squalifica comminata dal Giudice di primo grado congrua, visti i fatti addebitati al Morelli;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli